

Milano, 15 Novembre 2001

PROGETTO DI LEGGE

“Integrazioni e modificazioni alla L.R. 23 Luglio 1999, n.14, relativa alle norme in materia di commercio”

di iniziativa dei Consiglieri

RELAZIONE

Onorevole Consiglio,
vi è la necessità di apportare delle modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 Luglio 1999, n.14, sulle norme in materia di commercio. Pertanto il presente progetto di legge, costituito da un solo articolo, prevede che vengano fissati il numero massimo di grandi e medie strutture di vendita ammissibili per unità territoriale e la loro massima superficie complessiva, che non deve superare i 15.000 metri quadrati per ogni singola struttura. Si prevede poi che venga data priorità agli esercizi di vicinato nel caso di insediamento di centri commerciali nei centri storici dei Comuni e che ai titolari di autorizzazione per questi esercizi sia assegnato almeno il 20 per cento della superficie espositiva di ogni singola struttura, ovunque sia ubicata. Si chiede poi che venga introdotto il nulla osta dei Comuni confinanti a quello ove si richiedono autorizzazioni per le grandi superfici di vendita (che devono essere comunque previste nel Piano territoriale di coordinamento provinciale), che venga ridotta al 15% la superficie massima indicata come quarto decrescente criterio di priorità in caso di domande concorrenti. Si ritiene infine necessario favorire gli impianti di benzina nei piccoli centri montani.

Articolo 1)

Alla Legge Regionale 23 Luglio 1999, n.14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 2, comma 2, sono aggiunte in fondo le parole “e fissa il numero massimo di grandi e medie strutture di vendita autorizzabili, indicando la superficie massima complessiva di vendita, che non deve comunque superare i 15.000 metri quadrati per ogni singola struttura”;
- b) All'articolo 4, comma , lettera e) la parola “agevolando” è sostituita con le parole “dando priorità”;
- c) All'articolo 5, comma 3, è aggiunta la seguente lettera f):
“Il nulla osta dei Comuni confinanti a quello ove è ubicata la grande struttura per la quale si chiede l'autorizzazione, nonché la previsione della stessa nel Piano territoriale di coordinamento provinciale”;
- d) All'articolo 5, comma 3, è aggiunta la seguente lettera g):
“La disponibilità a riservare, nell'ambito della struttura, una percentuale non inferiore al 20% della superficie di vendita complessiva da riservare in prelazione ai titolari di autorizzazione per esercizi di vicinato esistenti nel Comune ove ha sede la struttura stessa, nonché nei Comuni confinanti”;
- e) All'articolo 6, comma 1, lettera d), la percentuale “20%” è sostituita con la percentuale “15%”;

- f) All'articolo 6, comma 2, lettera c), la cifra "5.000 mq." E' sostituita con la cifra "3.000 mq.";
- g) All'articolo 12, aggiungere in fondo le parole "prevedendo agevolazioni per gli impianti situati nei comuni montani con meno di 1.500 abitanti";